

Sett. 28437/18
R.G. 90871/17

ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

nella persona della dott. Teresa Palladino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. N. 90.871 affari contenziosi civili anno 2017

TRA

S. M. A. c.f. , rapp.ta e difesa
dall'avv. C. T. ed elette dom.ta presso il suo studio in R. alla
v. F. E. -attore-

E

B. V. residente in R. alla v. A.D.
- convenuta contumace-

E

G. S. n.p. del lrpt elett.te dom.ta presso la sua sede legale in
M. al v. M. - convenuta contumace -

E

U. A. S. CF. n.p. del procuratore speciale dott. G. G. in forza di mandato irrevocabile di rapp.za
della G. alla U. , rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Zardo
e/o dall'avv. Roberta Neri ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma
alla via C.Mirabello ,17 -intervenuta nel giudizio -

Oggetto: Azione di risarcimento dei danni da sinistro stradale avvenuto il
alle ore circa in R. su v. T. all'altezza del
civico

Conclusioni per l'attrice : accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig. E. M. L. conducente dell'autovettura R. targata di proprietà della convenuta la quale nell'effettuare manovra di retromarcia tamponava l'autovettura F. B. t. di proprietà dell'attrice causandole danni per euro 1.016,14 come da preventivo lavori allegato in atti. Con vittoria di spese della fase stragiudiziale e giudiziale .

Conclusioni per la U. rigettare la domanda. Vittoria di spese.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il libello introduttivo in esame notificato ai convenuti il 06.10.2017 l'attrice li ha citati in giudizio innanzi all'intestato Ufficio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra già riportate .

La domanda dell'attrice è fondata ma va accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.

Il giudizio è stato iniziato dopo il decorso del termine di sessanta giorni previsto dal Codice delle Assicurazioni dalla spedizione della lettera di messa in mora e di proposta di convenzione di negoziazione assistita nei confronti della C. G. S. che assicurava il veicolo danneggiante .

Si è costituita al suo posto la U. che assicurava per la R.C.O. auto il veicolo di parte attrice al momento del sinistro per cui è causa allegando il mandato irrevocabile di rappresentanza conferitole dalla convenuta G.

L'attrice ha esposto che il suo veicolo è stato danneggiato a causa di un'errata manovra di retromarcia del veicolo antagonista , ha allegato copia del libretto di proprietà dal quale si può accertare che è stato immatricolato il 17.06.2010 ed indicato già nella lettera di invito a stipulare

convenzione di negoziazione assistita le generalità del sig. C. G. escusso come testimone.

Dalla sua deposizione emerge che ha assistito all'urto tra i due veicoli ed ha inseguito la R. che già nell'immediatezza la conducente della R. ha negato la collisione sostenendo che i danni al parafrangente della F. B. fossero preesistenti.

Questa circostanza appare veritiera perché se non vi fosse stato uno scambio di parole tra il teste escusso e la conducente della R. l'attrice non avrebbe potuto conoscere le sue generalità anagrafiche che sono diverse dalla proprietaria contumace.

Invece la teste escussa per la U. ha dichiarato di essere la domestica della sig. D. C. M. L. ovvero della convenuta contumace di cui ha fornito presumibilmente il cognome da coniugata dichiarando di essere la sua domestica e, pertanto, non si può escludere che detta dichiarazione sia scaturita dalla necessità di assecondare la conducente che la trasportava.

Ai sensi dell'art.2.697 c.c. è onere della parte convenuta allegare le prove contrastanti con la tesi attorea e la C. costituita nulla ha dedotto sull'eventuale ispezione dei danni presumibilmente riportati a causa della collisione dalla R. che sola avrebbe offerto un dato obiettivo dal quale verificare l'attendibilità dei testi escussi.

Non si è ritenuto disporre una C.T.U. sui due veicoli coinvolti nel sinistro in quanto non è stata sollecitata e oltretutto essendo noti i suoi costi appare antieconomica.

Certamente danni sono stati rilevati dal perito fiduciario della C. U. sul veicolo dell'attrice che li ha quantificati in euro 721,52 comprensivi di IIV per euro 130,11.

Questo Giudicante dunque in assenza di fattura comprovante l'esborso indicato nel preventivo spesa depositato dall'attrice, tenuto conto della vetustà del suo veicolo all'epoca del sinistro che non esclude la presenza di danni preesistenti e che l'IVA spetterebbe all'erario non già al danneggiato, quantifica il danno risarcibile all'attrice ex art.113 II co.c.p.c. in euro 591,41 ritenendo non contestato detto importo determinato dal fiduciario della U[REDACTED] stessa.

Il preventivo dei lavori allegato in atti non può essere ritenuto comunque prova dell'entità del danno riportato dal veicolo " Il preventivo lavori non costituisce un mezzo di prova ma una semplice allegazione difensiva cui va riconosciuta una esclusiva valenza di valore indiziario e, come tale, non è invocabile dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta " ha statuito la S.C.Cass. con la sentenza n. 245 resa sin dal 10 gennaio 1995 e più recentemente nella n.26.693/13 e 10.315/14 e, inoltre, così impone la logica trattandosi di un foglio di carta redatto da un soggetto non interessato al lavoro (tanto che poi il veicolo viene riparato da un altro soggetto o lasciato nello stesso stato in cui si trovava).

Vanno riconosciute all'attrice le spese stragiudiziali che tenuto conto del valore della controversia si liquidano in euro 100,00 omnia .

Nulla si liquida altresì ad altro titolo perché il c.d. danno da fermo tecnico è sprovvisto di qualsiasi prova 00 (seicentocinquanta).

La sentenza Cass. Sez. Unite del 07.02.95 n.1712 e la SSUUSCC. N.19499/2008 hanno espressamente affermato che il danno da lucro cessante può essere per comodità liquidato mediante il calcolo di un saggio di interesse. Tuttavia tale saggio, così come non va computato sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, non va neppure computato sulla somma non rivalutata ma va, correttamente, computato sulla somma riva-



lutata o anno per anno oppure in base ad un indice medio percentuale, criterio seguito da questo Giudicante e ritenuto congruo nella misura del 2% a decorrere dall'evento fino alla data della presente statuizione da calcolarsi sul solo importo liquidato a titolo di risarcimento danni . Sulla somma così determinata vanno applicati ex lege gli interessi legali dalla presente statuizione fino al soddisfo .

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerato il valore della controversia e del D.M.55/14 come in dispositivo

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n.90.871/17 R.G. così provvede:

1) In parziale accoglimento della domanda condanna la U [redacted] n.q. di mandataria della G [redacted] al pagamento in favore dell'attrice di euro 691 ,41 oltre interessi come indicati in motivazione su euro 591,41 in quanto euro 100,00 le sono riconosciuti a titolo di spese stragiudiziali per l'attività svolta in suo favore dallo studio tecnico G [redacted] B [redacted] che ha spedito la prima richiesta di risarcimento .

2) Condanna altresì la U [redacted] in solido con la G [redacted] e con la contumace al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice che liquida in complessivi euro 438,00 di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 395,00 per competenze professionali oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali .da distrarsi in favore dell'avv. C [redacted] I [redacted] antistatario .

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.

Così deciso in Roma il 30.07.2018

Il Giudice di Pace


DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 04 SET 2018
IL CANCELLIERE
Maria Caffarelli